

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

Presidenza del presidente PEDRIZZI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE:	Pag. 3, 5
MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democraticiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01458, da me presentata.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con riferimento all'interrogazione n. 3-01458, si osserva che gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e successive modificazioni hanno introdotto tre diverse possibilità di sanatoria per le annualità pregresse, fruibili fino al 16 aprile 2004, in virtù del disposto dell'articolo 23-*decies* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. In particolare, mentre l'articolo 7 (definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione – cosiddetto concordato) testualmente prevede la possibilità di definire le annualità per le quali le dichiarazioni siano state presentate entro il 31 ottobre 2002, i successivi articoli 8 (integrazione semplice degli imponibili) e 9 (definizione automatica degli anni pregressi – cosiddetto condono tomale) fanno riferimento ai periodi di imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni siano scaduti entro il 31 ottobre 2002.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 12 del 21 febbraio 2003 (punto 2.2), ha precisato che sia l'integrazione degli imponibili, di cui al citato articolo 8, che la definizione automatica, di cui al successivo articolo 9, possono avvenire tenendo conto dei dati indicati nella dichiarazione originaria, anche se quest'ultima sia stata presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, mentre per il concordato di cui all'articolo 7, stante il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle dichiarazioni «presentate entro il 31 ottobre 2002», non è possibile pervenire alle medesime conclusioni.

L'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), ha esteso anche al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 la possibilità di usufruire delle disposizioni innanzi citate per la sanatoria delle annualità pregresse. Tale possibilità è consentita fino al 16 aprile 2004 per effetto dell'articolo 23-*decies* del citato decreto-legge n. 355 del 2003.

Con riferimento al nuovo periodo di imposta definibile o integrabile, la norma citata prevede espressamente che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003.

Dall'esame complessivo di tali disposizioni, a parere del Dipartimento per le politiche fiscali e dell'Agenzia delle entrate, si evince che

la scelta del legislatore è stata quella di evitare l'accesso alle definizioni agevolate da parte di quei contribuenti che, alla luce dell'ipotesi di estensione delle predette sanatorie (anticipata da numerosi organi di stampa in prossimità della scadenza del termine della dichiarazione dei redditi), abbiano optato, con chiaro intento elusivo, per l'omissione della dichiarazione o per la presentazione della stessa in ritardo, al fine di produrre eventualmente la stessa in un momento successivo e nel vigore della norma ormai nota.

A tal proposito, il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente che sia la dichiarazione integrativa semplice che il condono tombale presentano indubbi vantaggi per i contribuenti che vi aderiscono, in ordine alla preclusione dell'attività di accertamento, all'estensione delle sanzioni amministrative tributarie ed all'esclusione della punibilità di alcuni reati penali. In particolare, ai fini dell'interrogazione in esame, è utile tener conto della possibilità di avvalersi del meccanismo della franchigia nell'integrativa semplice, delle modalità di determinazione degli importi dovuti per la definizione automatica e della possibilità di avvalersi della definizione automatica anche nel caso di omessa dichiarazione.

In riferimento al primo aspetto, si osserva che il comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prevede che i suddetti vantaggi siano riconosciuti, per ciascuna annualità oggetto di integrazione, limitatamente ad una franchigia stabilita in riferimento ai maggiori imponibili, alla maggiore imposta sul valore aggiunto, ovvero alle maggiori ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative.

In particolare, i maggiori imponibili o la maggiore imposta sul valore aggiunto integrati si considerano aumentati nella misura del 100 per cento e le ritenute sono aumentate del 50 per cento.

Ne discende che, in presenza di un eventuale accertamento, lo stesso potrà esplicare effetti solo nel caso in cui l'importo accertato sia superiore alla somma di quanto dichiarato originariamente, aumentato di quanto integrato e della relativa franchigia. Ad esempio, nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito imponibile pari a 1.000 euro e detto reddito sia stato integrato per un importo pari a 800 euro, l'accertamento non sarà precluso solo se il maggior imponibile accertabile risulti superiore a 2.600 euro (pari alla somma risultante dai 1.000 euro di imponibile dichiarato, ai quali vanno aggiunti 800 euro di imponibile integrato e altri 800 euro quale franchigia del cento per cento dell'imponibile integrato).

Tale meccanismo può aver indotto il contribuente ad attendere la conferma delle stesse modalità anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, così da poter valutare l'opportunità di dichiarare solo in parte i propri imponibili o addirittura di non dichiarare ed accedere all'integrativa semplice fruendo della franchigia. In pratica, un soggetto con un reddito imponibile da dichiarare pari a 1.000 euro può aver optato per l'omessa dichiarazione nell'attesa di avvalersi dell'integrativa semplice per un importo pari a 500 euro.

Discorso analogo, a parere del Dipartimento per le politiche fiscali, può essere effettuato relativamente alla definizione automatica degli

anni pregressi. In tale caso, la definizione avviene mediante il pagamento di importi determinati applicando diverse percentuali alle imposte lorde dichiarate o all'IVA divenuta esigibile o detratta, e sempre nel rispetto dei minimi stabiliti dalla norma. Si tratta, sostanzialmente, di una definizione sulla base di importi forfetari comunque ancorati ai dati dichiarati. Nel caso di omessa dichiarazione originaria, inoltre, è possibile definire mediante il pagamento di importi fissi (1.500 euro per le persone fisiche e 3.000 euro per gli altri soggetti).

Anche in tale ipotesi può essersi verificato che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione alla relativa scadenza del 31 ottobre 2003 e abbia atteso la conferma delle medesime regole per poter poi sfruttare al massimo le opportunità concesse dalla norma. Ad esempio, può aver deciso di omettere imponibili determinando, in tal modo, minori imposte lorde, con la conseguenza di ridurre gli importi dovuti per la definizione che, come detto, sono determinati forfetariamente in base alle imposte lorde originariamente dichiarate. Ovvero, il contribuente può aver preferito omettere la dichiarazione in quanto il pagamento dei predetti importi fissi sarebbe risultato di gran lunga più conveniente della citata liquidazione forfetaria.

In conclusione, nel ribadire che la formulazione dell'articolo 2, comma 44, della legge finanziaria per il 2004 non consente di definire il periodo di imposta, qualora il contribuente abbia omesso ovvero presentato la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 successivamente al 3 novembre 2003 (termine fissato con comunicato stampa del 31 ottobre 2003 dell'Agenzia delle entrate per la trasmissione *on-line* delle dichiarazioni, a causa dei problemi tecnici che in quella data hanno interessato le reti telematiche), si sottolinea che una decisione in senso contrario deve, necessariamente, tenere in debito conto sia l'eventuale ricorrere delle ipotesi appena illustrate, sia il conseguente impatto in termini di gettito erariale.

PRESIDENTE. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta, in primo luogo per la sollecitudine con cui si è risposto alla mia interrogazione, depositata soltanto dieci giorni fa, ma anche per la sua esaustività.

Condivido gli intenti antielusivi che hanno indotto il Governo a non prorogare ulteriormente i termini per fruire delle misure di clemenza fiscale per l'anno d'imposta 2002 in relazione alle dichiarazioni tardivamente presentate, anche se tale decisione può comunque ingenerare una disparità di trattamento rispetto ad analoghe posizioni contributive riferite alle sanatorie per gli anni d'imposta precedenti il 2002. In occasione dello spostamento dei termini della sanatoria fiscale dal 16 marzo al 16 aprile, ad esempio, si sarebbe potuto prevedere una riapertura dei termini anche per tutte le dichiarazioni tardive, così come si era previsto sulla base di norme interpretative di carattere regolamentare o di circolari emanate dall'Amministrazione finanziaria.

Resta in ogni caso una disparità di trattamento tra coloro che nell'ambito del precedente condono hanno beneficiato della proroga dei 90 giorni

– e dunque includendo anche le dichiarazioni tardive – e quanti invece in quest’occasione non possono beneficiare dello stesso trattamento. Pertanto, nel caso in cui si dovessero ripensare i termini di scadenza ed immaginare ulteriori proroghe, invito il Governo a tenere in considerazione anche le dichiarazioni tardive.

Lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-01438, presentata dalla senatrice Thaler Ausserhofer è rinviato ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Considerato:

che l'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, prevedendosi in tal modo l'estensione delle sanatorie fiscali di cui alla legge n. 289 del 2002 anche all'anno 2002;

che, in sede di applicazione della legge n. 289 del 2002, era stato sollevato il problema delle dichiarazioni tardive, ossia di quelle dichiarazioni presentate oltre i termini ordinari. Al riguardo, con la circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E, l'Amministrazione finanziaria, in via interpretativa, aveva precisato che doveva trovare applicazione il principio previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, secondo il quale sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;

che, a partire da tale principio, l'Amministrazione finanziaria concludeva affermando che: «anche l'unica dichiarazione presentata tardivamente entro 90 giorni dalla scadenza consente l'accesso alla definizione automatica di cui all'articolo 9 (cosiddetto condono tombale) per tutti i periodi d'imposta relativi allo stesso settore impositivo»;

che tenuto conto che il problema si ripropone ora a seguito della estensione del condono disposta dalla legge finanziaria per il 2004, appare opportuno ammettere l'accesso alle varie modalità di sanatorie anche a coloro i quali hanno presentato tardivamente la dichiarazione, purché entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e salva l'applicazione delle relative sanzioni. Ragioni di equità sostanziale giustificano ampiamente l'intervento (si provocherebbe altrimenti una disparità di trattamento tra coloro che hanno beneficiato del passato condono nei modi indicati dall'Agenzia rispetto a quelli che vorrebbero avvantaggiarsi del nuovo). Inoltre, un simile intervento sarebbe giustificato dalla perdurante validità del ragionamento dell'Amministrazione finanziaria;

tenuto presente, infine, che con la conversione in legge del decreto-legge n. 355 del 2003, recante proroga di termini legislativi, è stato ampliato il termine di legge per usufruire della sanatoria fiscale, prorogandolo dal 16 marzo al 16 aprile fissato dal citato articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

rilevato che appare opportuno disporre in via urgente che anche la dichiarazione presentata tardivamente entro 90 giorni dalla scadenza del termine del 31 ottobre 2003 consenta l'applicazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di chiarire l'orientamento in merito alla urgente necessità di prorogare i termini connessi a tale modifica, e in particolare il termine del 31 ottobre 2002, anche attraverso un indirizzo all'Agenzia delle entrate per un intervento chiarificatore in via interpretativa su tale questione.

(3-01458)